



PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 66 DEL 04/02/2020

OGGETTO: HIDROCHEMICAL SERVICE SRL – RIESAME, CON VALENZA DI RINNOVO, DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 29-OCTIES, COMMA 3, DEL D.LGS N.152/2006, PER L’IMPIANTO RIENTRANTE NELLA CATEGORIA IPPC CON CODICE 5.1 E 5.3 (ALL. VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/06) UBICATO NEL COMUNE DI TARANTO, LOC. PUNTA RONDINELLA

RELAZIONE DELL’UFFICIO

Premesse e breve descrizione del procedimento amministrativo:

- Con prot. 319/14 del 01/12/2014 il Sig. Costantino Antonio, in qualità di Gestore e/o legale rappresentante del complesso IPPC denominato **HIDROCHEMICAL SERVICE (PIATTAFORMA)** ubicato presso il comune di Taranto, in Località Punta Rondinella s.n.c., presentava istanza di modifica dell’A.I.A. del proprio impianto ai sensi dell’art. 29-nonies D.lgs. n. 152/06 per l’impianto IPPC con codice **5.1** e **5.3** (All. VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06). Detta istanza è stata presentata alla Provincia di Taranto – Settore Ecologia ed Ambiente, nonché alla Regione Puglia - Servizio Ecologia Ufficio V.I.A..
- L’impianto di che trattasi è stato autorizzato dalla Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 27/07/2009, prorogata con ulteriore Determina Dirigenziale della medesima Regione Puglia n.21/2014 e ulteriormente prorogata con atto della Provincia di Taranto n. 31081 del 17/06/2015 (con ulteriore scadenza prorogata al 03/09/2021).
- In relazione della istanza presentata alla Regione Puglia in data 30.07.2015 in materia di V.I.A. nella quale la Hydrochemical Srl reputava non sostanziale le modifiche proposte, il Comitato Regionale VIA, in data 30.07.2015, esprimendosi ai sensi della DGR n. 648/2011, ha ritenuto, viceversa, sostanziale la modifica relativa al punto di scarico ed ha deciso che l’altra modifica venisse esaminata “congiuntamente alla prima”. Pertanto, la Hydrochemical Service è stata invitata a presentare istanza per “verifica di assoggettabilità a V.I.A.”.
- In data 09.03.2016 la Hydrochemical Service ha presentato istanza di “verifica di assoggettabilità a V.I.A.”, sempre nell’ambito dell’iter previsto dalla DGR n. 648/2011.
- In data 27.09.2016, il Comitato regionale V.I.A. ha ritenuto che la prima modifica avrebbe dovuto essere sottoposta a V.I.A., mentre in riferimento alla seconda - pur non esprimendosi nel dettaglio - ha ritenuto che avrebbe dovuto essere esaminata congiuntamente alla prima nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
- Di conseguenza la Hydrochemical S.r.l. con nota trasmessa alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, all’A.R.P.A. PUGLIA, all’A.S.L. di Taranto e alla Autorità Portuale di Taranto, ha chiesto l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con istanza

protocollata in data 13/04/2017, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e DGR Puglia n. 648/2011, opzione 2B, relativa a due modifiche dello stabilimento esistente:

1. spostamento del già autorizzato punto di scarico delle acque reflue da S1 (Primo Canale di Taranto) ad S2 (Mar Grande);
 2. risistemazione degli spazi interni a seguito di esproprio per pubblica utilità di parte perimetrale dello stabilimento, ivi inclusa la installazione di impianto fisso di centrifugazione reflui al posto di quello mobile esistente.
- In merito la Società Hydrochemical S.r.l. ha trasmesso la sotto indicata documentazione tecnica:
- A.00 – SIA: Studio di Impatto Ambientale;
 - tav. 1 – Inquadramento Territoriale;
 - tav. 2 – Individuazione dell'area vasta;
 - tav. 3 – Layout stato di fatto;
 - tav. 4 – Layout nuova disposizione;
 - tav. 5 – Impianto fisso di centrifugazione;
 - tav. 6 – Layout modifiche impianto aspirazione;
 - tav. 7 – Layout modifiche impianto di scarico;
 - tav. 8 – Percorso della sea-line;
 - A.01 – Computo valore totale delle opere;
 - A.02 – Crono programma;
 - A.03 – Simulazione diffusionale scarico nel punto S2;
 - A.04 – Schede tecniche monitoraggio scarico (campionatore, registratore e misuratore di portata);
 - A.05 – Schede tecniche impianto fisso di centrifugazione;
 - A.06 – Provvedimenti autorizzativi in essere;
 - A.07 – Relazione Tecnica configurazione autorizzata (AIA D.D. n. 426/2009);
 - A.08 – Sintesi non tecnica;
 - A.09 – File riprese video subacquee;
 - A.10 – Relazioni di dimensionamento carboni attivi e scrubber;
 - A.11 – Corrispondenza e Sentenza del TAR relativa alla mancata realizzazione della condotta premente.
- Come si evince dalla Studio di Impatto Ambientale (pag. 220 e seguenti) le modifiche proposte dalla Azienda in materia di V.I.A. e conseguentemente di A.I.A. sono così sinteticamente individuabili:
1. **Spostamento del punto di scarico da S1 (canale ILVA) a S2 (Mar Grande)**
La Hydrochemical Service intende procedere allo scarico idrico superficiale (Mar Grande) nel punto S2, attraverso l'impiego della SEA-Line già esistente, terminante nel campo boe. Con detta proposta le acque trattate vengono convogliate in una vasca denominata SOLL e successivamente per mezzo di una pompa vengono scaricate attraverso la SEA-Line nel punto S2. Il trattamento previsto permette di garantire il rispetto dei valori previsto dal D.lgs. 152/06 allegati alla Parte Terza, Allegato 3, colonna scarico in acque superficiali. A valle del trattamento degli impianti della Hydrochemical Service, l'acqua di scarico sarà disinfettata per mezzo di acido peracetico dosato onde garantire il rispetto dei parametri di legge. Peraltro è previsto il monitoraggio da un campionatore automatico nelle 24 ore, da un contatore di portata e da un registratore di portata.
 2. **Risistemazione di spazi interni a seguito di esproprio**
Con Delibera CIPE n. 104/del 18/11/2010 e con Decreto n. 24/13 del 26/03/2012 e n. 77 del 31/07/2013 dell'Autorità Portuale di Taranto è stato approvato rispettivamente, il progetto definitivo ed esecutivo della strada di grande comunicazione detta dei Moli.
Per effetto di tali espropri riguardanti parti dello stabilimento esistente ed autorizzato per l'esercizio della Piattaforma è necessario apportare modifica agli impianti e ad alcune strutture, in particolare:
 - a) Spostare, in altra area, l'impianto di trasformazione dell'energia elettrica proveniente dalla rete (cabina elettrica). Di conseguenza per l'effetto della nuova ubicazione della cabina elettrica simile a quella esistente occorre modificare le linee elettriche di alimentazione alla piattaforma.
 - b) Spostare, all'interno del capannone, il deposito temporaneo dei fanghi e del vaglio prodotti dal trattamento dei rifiuti liquidi, precedentemente ubicati all'esterno nell'area

oggetto dell'esproprio. Il tutto avverrà all'interno del capannone posto su pavimentazione industriale opportunamente rese in pendenza al fine di raccogliere in griglia possibili acque di lavaggio.

c) Spostare, in altra area, l'impianto di emungimento e distribuzione dell'acqua industriale. La cisterna e le attrezzature per il gruppo di spinta per effetto dell'esproprio vanno posizionate e realizzate in altra area non interessata all'esproprio.

d) Prevedere all'esterno della piattaforma, sulla viabilità di servizio, il parcheggio degli autoveicoli dei dipendenti e dei visitatori della piattaforma.

e) Spostare gli ingressi carrabile e pedonale dalla piattaforma, il cui accesso avverrà dalla viabilità di servizio alla strada dei moli in uscita alla rotatoria "G". Il nuovo accesso carrabile avrà una larghezza di metri 12.

f) Togliere la centrifuga mobile, situata nella zona oggetto di esproprio e sostituirla con centrifuga fissa, posizionata all'interno del capannone esistente. Detta centrifuga è in grado di trattare rifiuti oleosi contenenti quantità significative dei sedimenti solidi (vedi pag. 14 della Sintesi non tecnica Allegato A.08). Il trattamento si realizza su due stadi:

- Primo stadio: i rifiuti oleosi vengono introdotti in una centrifuga orizzontale (decanter), previo riscaldamento, a tre fasi che separa la fase solida dalla due fasi liquide acquosa e oleosa.

- Secondo stadio: la parte residua oleosa viene aspirata dal serbatoio di stoccaggio, previo riscaldamento, viene inviata ad una centrifuga verticale (separatore) che separa l'olio dei residui di acqua e sedimento solidi presenti nella fase oleosa.

- In relazione alla procedura attivata con la predetta istanza in materia di V.I.A. la Regione Puglia con nota del 05/05/2017 prot.0004446 (trasmessa altresì alla Provincia di Taranto e al Comune di Taranto) chiedeva alla ditta di perfezionare l'istanza con l'invio di documentazione integrativa riguardante fra l'altro: gli elaborati previsti dai commi 1, 2, 3 (dell'art.29-ter- A.I.A.) ed ex DGR 1388/2006 e PMeC e conformità alle BAT; gli elaborati per l'autorizzazione paesaggistica o accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.91 delle NTA del PPTR; relazione di gestione delle terre e rocce da scavo.
- La Ditta Hydrochemical, con nota del 23/05/2017 prot.125/17, riscontrava la predetta richiesta della Regione Puglia, trasmettendo la documentazione e le informazioni richieste a tutti soggetti indicati nella nota medesima.
- Di conseguenza la Regione Puglia con nota prot. 5538 del 06/06/2017 procedeva alla "*Comunicazione di avvio del procedimento e contestuale Convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dall'art. 14 ter L.n. 241/90 e smi così come modificata dal D.Lgs. n.127/2016*". Con detta nota, inviata a tutti i soggetti interessati alla procedura di che trattasi, fissava per il giorno 26/06/2017 la Conferenza dei Servizi ex art. 14 comma 14 e art. 14 ter L.n. 241/90 con il seguente ordine del giorno:
 - Ricognizione atti del procedimento avviato;
 - Preliminare disamina della documentazione presentata;
 - Acquisizione contributi istruttori e pareri motivati;
 - Varie ed eventuali.
- In data 26/06/2017 si svolgeva la predetta Conferenza dei Servizi alla presenza dei vari soggetti intervenuti alla CdS, come da verbale poi trasmesso dalla medesima Regione. Il Presidente della CdS rilevava che la stessa CdS fosse regolata dalle nuove norme introdotte dal D.Lgs. n.127/2016, di modifica dell'istituto della CdS perché avviata successivamente al 28/07/2016. Pertanto, essendo tale procedimento coordinato con le altre procedure in essere, il Presidente della CdS ribadiva in detta sede "*la necessità di acquisire il parere A.I.A. all'interno del procedimento di V.I.A. di competenza regionale trattandosi di procedura coordinata*". La CdS chiedeva ai rappresentanti della Società Hydrochemical di chiarire/confermare otto punti, a cui la medesima Società riscontrava con nota n. 233/17 del 25/09/2017 successivamente pervenuta ai soggetti destinatari. A detta seduta della CdS del 26/06/2017 la Provincia di Taranto non partecipava, ma faceva pervenire la nota n. 6334 del 26/06/2017 con la quale di fatto chiedeva all'A.R.P.A. di esprimersi sulle controdeduzioni rese dalla Hydrochemical con nota prot. 324/15 del 02/09/2015 in relazione alle attività di controllo ordinario effettuate, ma mai riscontrata dalla stessa A.R.P.A.

Quanto dedotto con la nota della Provincia di Taranto è stato poi oggetto di espressa valutazione resa dalla Ditta Hydrochemical nell'ambito della CdS, così come indicato nella ulteriore nota della Hydrochemical del 25/09/2017.

- Infine sempre nell'ambito della CdS, tenutasi in data 26/06/2017, la Regione Puglia – dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - sezione tutela e valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con nota n. 5249 del 26/06/2017 rilasciava l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2 e 91 delle NTA del PPTR alle condizioni ivi riportate.
- In prosieguo, con protocollo n. 2044 del 27/02/2018 la Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio Via/Vinca, trasmetteva a tutti i soggetti invitati alla CdS il parere del Comitato Regionale VIA prot. A00-089/1788 del 20/02/2018, nel quale esprimeva *“parere di compatibilità ambientale favorevole”*, vincolandolo a dieci prescrizioni puntuali ivi indicate. Di rimando la ditta Hydrochemical, con nota prot. 078 del 02/03/2018, controdeduceva a tre delle richiamate prescrizioni del Comitato Regionale VIA.
- Infine la Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio Via/Vinca, con nota n. 2999 del 23/03/2018, convocava per il giorno 02/05/2018 la Conferenza di Servizi ex art. 14 comma 2 L.n. 241/90 con il seguente ordine del giorno:
 - Ricognizione atti del procedimento;
 - Acquisizione *“autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto”*;
 - Definizione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Peraltro, con la citata nota, è stato trasmesso a tutti partecipanti l'ulteriore parere reso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel quale vengono valutate le controdeduzioni effettuate dalla Hydrochemical.

- In data 02/05/2018 si svolgeva la predetta CdS nell'ambito della quale si prendeva atto dei pareri pervenuti nonché delle posizioni assunte dai soggetti partecipanti anche nelle precedenti sedute della Conferenza di Servizi. In particolare la CdS effettuava una ricognizione dei seguenti pareri pervenuti e quindi acquisiti:
 - 1) **Autorità di Bacino** – nota prot. 9057 del 29/06/2017 con cui evidenziava che *“non risultano vincoli P.A.I. per l'area in questione”*.
 - 2) **Regione Puglia – Sezione risorse Idriche** – nota n. 075/7351 del 07/08/2017 con cui esprimeva *“nulla osta alla realizzazione dell'intervento in esame a condizione...”*.
 - 3) **Comitato regionale VIA** – con parere acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1788 del 20/02/2018 per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate *“isolatamente alle valutazioni della modifica dello scarico delle acque reflue e risistemazione degli spazi interni dell'impianto esistente”* riteneva *“di poter esprimere un parere di compatibilità ambientale favorevole”*, con le prescrizioni ivi indicate. Inoltre lo stesso Comitato V.I.A. con nota acquisita n. AOO_089/2815 del 20/03/2018 formulava le proprie osservazioni.
 - 4) **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Taranto** – nota n. 5596 del 12/04/2018 con cui comunicava di aver rilasciato in data 23/04/2013 il certificato di Prevenzione Incendi, richiamando le disposizioni del DPR 151_2011 per eventuali intervenute modifiche dell'attività.
 - 5) **Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio – Direzione Operativa Sicurezza e Demanio – Sezione Demanio** – nota prot. 7182 del 26/04/2018 con cui esprimeva *“il nulla osta di competenza al rilascio della concessione demaniale marittima ex art. 36 cod. nav. per l'utilizzo della cennata sea- line allo stato fuori esercizio sugli esiti favorevoli del procedimento V.I.A.”*.
 - 6) **Dipartimento di Prevenzione SISP Taranto** – nota 007873 del 30/04/2018 con cui dichiarava *“per i profili di competenza di esprimere parere favorevole di compatibilità alle seguenti condizioni:....”*.
 - 7) **Sezione Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** – nota del 26/02/2017 con cui esprime il proprio *“nulla osta a che la determina di valutazione di impatto ambientale assuma il valore di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89 co. 1 lett. b2) e 91 delle NTA del PPTR”* alle condizioni ivi riportate.

Preso quindi atto gli elementi sopra chiariti, nell'ambito della CdS emergeva che relativamente agli altri soggetti invitati, l'ARPA Puglia, nel fare delle valutazioni di merito, si riservava comunque di produrre e trasmettere il proprio contributo istruttorio.

Il Sindaco del Comune di Taranto chiedeva la "sospensione del procedimento" al fine di esprimere eventuali prescrizioni di cui agli art. 216 e 217 Regio Decreto 1265/1934. Detta richiesta veniva di fatto respinta dal Presidente della CdS stante quanto stabilito dalla L. 241/90.

La Provincia di Taranto da parte sua si riservava di emettere il proprio provvedimento di competenza a valle dell'espressione del proprio Comitato Tecnico di esperti in materia di gestione rifiuti (ex L.R. 30/86) e tenuto conto delle valutazioni di ARPA in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo.

- Con nota prot. 089_23/05/2018 n. 5485 la Regione Puglia trasmetteva a tutti i soggetti partecipanti alla procedura di che trattasi il parere ARPA n. 29916 del 09/05/2018.
- Peraltro, con nota n. 160/18 del 28/05/2018, la ditta Hydrochemical trasmetteva alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, all'ARPA PUGLIA - DAP Taranto e all'ASL Taranto il progetto di confinamento, convogliamento e trattamento delle emissioni in forza della L.R. 23/2015. Tale confinamento consiste principalmente nella copertura in piano delle vasche.
- In data 04/07/2018 si svolgeva una nuova riunione della CdS convocata dalla Regione Puglia - Ufficio V.I.A. - nella quale si prendeva atto del parere espresso da ARPA Puglia in data 09/05/2018 e delle controdeduzioni espresse dalla ditta Hydrochemical al citato parere ARPA giusta nota n. 202 del 04/07/2018 depositata in CdS.
- Veniva acquisito inoltre il parere dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio con nota n. 9249 del 01/06/2018, con il quale da una parte confermava il parere di competenza già rilasciato e dall'altra parte metteva in evidenza la necessità dell'acquisizione di particolari autorizzazioni relativamente agli aspetti demaniali afferenti il Campo Boe.
- Il Dipartimento di Prevenzione della ASL, giusta nota n. 120359 del 04/07/2018, modificava per integrazioni il parere favorevole espresso precedentemente in data 30/04/2018.
- Con nota prot. AOO_089/9758 dell'11/09/2018 la Regione Puglia Sezione Autorizzazioni V.I.A. trasmetteva la nota del Comune di Taranto - Direzione Ambiente - Sezione Salute e Qualità della Vita n. 132368 del 06/09/2018 con la quale esprimeva valutazioni negative per lo scarico diretto nel Mar Grande e viceversa valutava ipotesi di allaccio alla condotta autorizzata in capo all'ASI, Autorità Portuale e Acquedotto Pugliese. Con la predetta nota invitava altresì l'Autorità Portuale, l'Acquedotto Pugliese e la stessa Hydrochemical a fornire ogni utile contributo/riscontro per quanto evidenziato dal medesimo Comune.
- Di conseguenza in data 10/10/2018 si è tenuta ulteriore CdS nella quale la società Hydrochemical Service Srl depositava il riscontro alla nota del Comune di Taranto giusta nota n. 260 del 28/09/2018.
- Venivano inoltre acquisite, nell'ambito della CdS, le posizioni sia dell'Autorità Portuale sostanzialmente negativa per una ipotesi di scarico nel canale ILVA, sia dell'Acquedotto Pugliese che di fatto negava la possibilità dello scarico della Hydrochemical al depuratore Bellavista.
- Successivamente a tale seduta della CdS, con nota PEC n. prot. 10964 del 15/10/2018, la Regione Puglia trasmetteva ulteriore parere ARPA con cui esprimeva una valutazione negativa "*sulla compatibilità ambientale e sulla modalità di esercizio della installazione secondo il progetto*".
- In data 22/10/2018 prot. 279 la ditta Hydrochemical trasmetteva ulteriori proprie controdeduzioni a tale parere ARPA. Sta di fatto che con nota AOO 089/12917 del 05/12/2018 si convocava - per il giorno 21/12/2018 - la CdS ai fini della valutazione dell'intero procedimento. Con detta nota si chiedeva alle autorità competenti, di trasmettere, tra l'altro:
 - il provvedimento espresso di autorizzazione integrata ambientale, avente quale autorità competente la Provincia di Taranto, ed il nulla osta a che il provvedimento VIA vi faccia luogo;
 - ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, le eventuali prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 Luglio 1934, n.1265, nonché parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.
- Di seguito, si svolgevano ulteriori due conferenze in Regione Puglia, e precisamente in data 21.12.2018 (a cui ha fatto seguito l'invio di documentazione da parte della proponente quale riscontro al verbale di conferenza) e in data 25.03.2019 (conclusiva), i cui esiti hanno sostanzialmente acclarato:
 1. il giudizio di compatibilità ambientale favorevole relativamente alla risistemazione degli

- spazi interni a seguito di esproprio per pubblica utilità;
2. il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente allo spostamento dello scarico a mare, “... a condizione che ARPA, deputata al controllo ambientale, attesti la possibilità certa di verificare la qualità del refluo depurato e la relativa idoneità dello scarico proposto, nonché la funzionalità della “Sea-line”, tanto sulla scorta della seguente considerazione: in merito ai contributi di ARPA non è stato possibile valorizzare per fini VIA tutte le valutazioni ivi contenute, in quanto alcune ineriscono aspetti di AIA oggetto di aggiornamento e pertanto rientrano nelle competenze e valutazione dell'Autorità Competente AIA. Altre invece sono del tutto inconferenti rispetto al procedimento in corso, in quanto riferite ad aspetti già cristallizzati nelle autorizzazioni VIA/AIA vigenti e non sono oggetto delle modifiche in valutazione”;
 3. la compatibilità paesaggistica dell'intervento giusto Accertamento di Compatibilità Paesaggistica rilasciato dalla competente autorità.

Inoltre, nel verbale conclusivo la Regione Puglia invitava la Provincia ad emettere il provvedimento di AIA in qualità di Autorità Competente.

Iter istruttorio in materia di AIA:

- Le valutazioni in ordine all'AIA riguardano le modifiche impiantistiche e conseguente aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo. Si ribadisce, infatti, che la Società Hydrochemical Service Srl è stata autorizzata dalla Regione Puglia giusta Determina Dirigenziale n. 426 del 27/07/2009, prorogata con ulteriore Determina Dirigenziale della Regione Puglia 21/2014 e ulteriormente prorogata con atto della Provincia di Taranto n. 31081 del 17/06/2015 con ulteriore scadenza sino al 03/09/2021.

- Le modifiche impiantistiche che necessitano dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con il relativo nuovo Lay-Out, riguardano le seguenti sezioni:

• RISISTEMAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DELL'IMPIANTO

1. Impianto di trasformazione energia elettrica (cabina elettrica)

Tutti gli impianti della piattaforma sono alimentati da corrente elettrica. La linea elettrica principale parte dalla cabina elettrica di trasformazione della tensione di rete e, attraverso un cavidotto, raggiunge il locale comandi da dove si dipartono tutte le linee di alimentazione delle singole parti della piattaforma. La cabina elettrica giace su una area di pertinenza della piattaforma, oggetto di esproprio, e pertanto occorrerà realizzare, su altra area di pertinenza della piattaforma, una nuova cabina elettrica simile a quella esistente.

2. Deposito temporaneo rifiuti prodotti

I fanghi biologici, chimico-fisici e i rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei rifiuti liquidi, in attesa di essere opportunamente smaltiti, vengono temporaneamente depositati all'interno di cassoni scarrabili (deposito temporaneo). Al fine di liberare tale area, che è oggetto di esproprio, il deposito temporaneo sarà spostato all'interno del capannone di pertinenza della piattaforma. I cassoni saranno posati direttamente sulla pavimentazione industriale del capannone realizzato in calcestruzzo. Al fine di raccogliere le acque di lavaggio della pavimentazione o eventuali sversamenti, la pavimentazione del capannone sarà realizzata con opportune pendenze verso una griglia continua, sistemata al centro della pavimentazione, parallelamente al lato lungo del capannone. Le acque raccolte dalla griglia saranno convogliate alla rete di raccolta trattamento delle acque di prima pioggia. In corrispondenza dei cassoni sarà montata una linea di aspirazione che sarà collegata al sistema di captazione e abbattimento già presente presso la piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti della Hydrochemical service srl. Il collettore sarà reso operativo durante la movimentazione dei cassoni.

3. Impianto di distribuzione dell'acqua industriale

L'impianto dell'acqua industriale a servizio della piattaforma è costituito da:

- a) da un pozzo artesiano della profondità di 150 m circa e del diametro 30 cm, opportunamente attrezzato con pompa sommersa di sollevamento dell'acqua di falda;
- b) una cisterna in calcestruzzo armato e delle dimensioni esterne di 9,30 m x 4,70 m x 3 m (capacità 100 mc circa);
- c) un gruppo di spinta costituito da serbatoio autoclave e pompa di alimentazione della rete.

Il pozzo non rientra nella zona che deve essere espropriata, ma vi rientra parzialmente la cisterna e le altre attrezzature di rilancio dell'acqua. Pertanto le acque saranno accumulate in un'altra cisterna, già

esistente e posta al di fuori del capannone, nella zona non oggetto di esproprio. Anche l'impianto di distribuzione dell'acqua, sarà spostato in tale zona.

4. Parcheggio autoveicoli

Anziché la zona interna all'impianto, che sarà espropriata, il parcheggio degli autoveicoli dei dipendenti e dei visitatori della piattaforma sarà ubicato in area esterna all'impianto, sulla viabilità di servizio della strada dei moli.

5. Nuovi accessi

In seguito alla realizzazione della nuova strada dei moli, l'accesso alla piattaforma avverrà dalla strada di servizio di uscita dalla rotatoria G. Di conseguenza, l'attuale accesso, che ricade nell'area oggetto di esproprio, sarà eliminato e sostituito da un nuovo accesso della larghezza di 12 m. Anche l'attuale accesso pedonale sarà sostituito con un nuovo accesso della larghezza 1 m.

• POSIZIONAMENTO DI UNA CENTRIFUGA FISSA ALL'INTERNO DEL CAPANNONE:

Per il trattamento dei fanghi oleosi e delle emulsioni oleose concentrate è previsto un trattamento di centrifugazione a doppio stadio (decanter orizzontale e separatore verticale) che sarà effettuato all'interno del capannone. Questo trattamento sostituisce quello attualmente effettuato a mezzo centrifuga mobile posizionata nell'area oggetto di esproprio. Lo stesso è stato appositamente progettato per separare le tre fasi di olio, acqua e fanghi in un unico processo. Per ridurre la viscosità del rifiuto da trattare lo stesso viene riscaldato mentre l'aggiunta di reagenti demulsificanti (chimici) permette una migliore separazione delle fasi; per ottimizzare la separazione dei solidi fini infine vengono aggiunti polimeri flocculanti o agenti precipitanti.

Gli oli ottenuti dal trattamento vengono inviati a smaltimento/recupero così come i fanghi, sempre presso impianti all'uopo autorizzati. Le acque subiscono invece il successivo trattamento biologico.

• PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO

La piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio, il trattamento e la depurazione di rifiuti liquidi della Hydrochemical Service s.r.l. è autorizzata al trattamento di rifiuti liquidi per una quantità pari a 200 mc/die con capacità annua di trattamento pari a 73.000 tonnellate. Allo stesso tempo è autorizzata allo stoccaggio rifiuti per una capacità istantanea massima di 6.830 metri cubi e per una capacità massima annuo di 79.630 tonnellate.

I codici C.E.R. autorizzati sono quelli presenti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 426 del 27 luglio 2009, giusta Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, e per la gestione di questi rifiuti sono autorizzate le operazioni D8, D9, D13, D14 e D15 di cui all'allegato D alla parte quarta al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In particolare la Hydrochemical Service srl tratta presso il proprio impianto tutti i rifiuti accettati in D8, D9, D13 e D14 mentre invia a smaltimento fuori-sito, presso impianti all'uopo autorizzati a ricevere con operazioni da D1 a D14, tutti i rifiuti accettati in D15.

• EMISSIONI IDRICHE

A tutt'oggi dall'attività presso la piattaforma di trattamento non risultano emissioni idriche ma, a seguito delle modifiche richieste, nel futuro avrà origine un effluente depurato (al termine dei trattamenti chimico-fisici e biologici) scaricato in acque superficiali costituite da Mar Grande in Taranto (scarico S2). Si tratta semplicemente dello spostamento di un punto di scarico in precedenza già autorizzato (scarico S1) e mai attivato per impossibilità a realizzare la relativa condotta premente, per responsabilità non addebitabile alla Hydrochemical Service srl. Per quanto attiene lo spostamento del punto di scarico da S1 a S2, la potenzialità di scarico rimarrà invariata rispetto a quanto già autorizzato sia in VIA che in AIA, ovvero 200 mc al giorno. La Hydrochemical Service srl intende procedere allo scarico in corpo idrico superficiale (Mar Grande) nel punto S2, attraverso l'impiego della sea-line già esistente, terminante nel campo boe.

La condotta sottomarina della sea-line, realizzata in acciaio API DN 165 mm di spessore 7,5, si riversa in acqua perpendicolarmente alla battigia, inglobata per un tratto di 10 m in massello in c.l.s. di circa 70x50 cm, per poi proseguire sino al gruppo valvole inglobato in massello in c.l.s. di 30x30 cm. La lunghezza complessiva della condotta è di 270 m, a partire dalla costa. La profondità del baricentro della bocca d'uscita (punto d'immissione) è di 6,70 m, in testa la bocca è dotata di valvola a clapet (v. di ritegno o di non ritorno). La portata massima di scarico prevista è di $Q=0,0023 \text{ m}^3/\text{s}$ ($= 8,33 \text{ m}^3/\text{h} = 200 \text{ m}^3/\text{die}$).

Le coordinate del punto di scarico sono di seguito descritte in tabella

Piane Gauss-Boaga	Longitudine 2705582,381 metri E
	Latitudine 4482901,379 metri N
Piane UTM ED50 (fuso 33T)	Longitudine 68564,52 metri E
	Latitudine 4483071,81 metri N
Geografiche WGS 84 gps	Longitudine 17°11,35274 Est
	Latitudine 40°28,55484 Nord
GPS	Longitudine 17°11'22'' Est
	Latitudine 40°28'30'' Nord

A servizio di questo scarico è presente una vasca destinata all'accumulo delle acque depurate provenienti dall'impianto biologico finale. La stessa, in coerenza con le regole della buona pratica tecnica, rappresenta un bacino di accumulo e laminazione che consente:

- di attenuare le punte di portata;
- di inviare un carico idraulico al corpo recettore finale il più omogeneo possibile;
- di intervenire nei casi di malfunzionamento dei processi di trattamento previsti nell'impianto.

Tutte le acque reflue depurate, provenienti dalla filiera dei trattamenti chimico-fisico-biologici effettuati a monte, verranno immesse nel corpo recettore finale nel rispetto della concentrazione massima consentita per gli inquinanti così come previsto dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 (scarico in acque superficiali).

La suddetta vasca di accumulo, così come da esiti istruttori, avrà la funzione di emergenza. In caso di malfunzionamento dell'impianto di trattamento sarà infatti possibile bloccare lo scarico, trattenere le acque in tale vasca e quindi, tramite la condotta contrassegnata in azzurro nella stessa Tav. 7ter, riciclarle in testa all'impianto per essere riprocessate ovvero inviarle, come rifiuto, ad impianto di trattamento all'uopo autorizzato.

La Hydrochemical Service srl, in ottemperanza al Regolamento Regionale Puglia n. 26/2013 che disciplina le modalità di gestione delle acque meteoriche e di prima pioggia, convoglia le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, per poi inviarle allo scarico sul suolo, di proprietà della stessa Hydrochemical Service srl, prospiciente il muro di cinta dell'impianto di trattamento rifiuti.

Si precisa, inoltre, che con nota prot.276 del 21.10.2019 (prot.provincia 31089 del 22.10.2019), integrata con la successiva nota prot. 289 del 30.10.2019 (prot. Provincia n.32242 del 31.10.2019), il gestore comunicava l'implementazione di una MTD (migliori tecnologie disponibili) consistente in una linea di ultrafiltrazione e di osmosi inversa per una rimozione pressoché completa di sostanza solide o di contaminanti pericolosi dal rifiuto liquido. Tali trattamenti verranno implementati a monte del trattamento di depurazione biologica.

1) Emissioni convogliate

In futuro sarà attivata una nuova emissione convogliata E5: si tratta del camino di evacuazione dei fumi della caldaia a gasolio (potenza termica nominale inferiore a 1 MW) utilizzata per riscaldare gli oli nel relativo impianto di trattamento mediante centrifugazione. Qui di seguito i parametri da monitorare annualmente ed i relativi limiti.

Sigla di emissione	Provenienza Reparto-Macchina	Tipo di sostanza inquinante	Limite di emissione* (mg/Nm ³)
E5	Impianto di trattamento oli concentrati	Monossido di carbonio (CO)	-
		Ossidi di azoto (NOx)	500
		Ossidi di zolfo (SOx)	1700

*I valori di emissione, riportati in tabella, si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso nel 3%.

Confinamento, convogliamento e trattamento delle emissioni provenienti dalle vasche dell'impianto biologico

Al fine di ridurre le emissioni odorigene, Hydrochemical Service s.r.l. vuole realizzare le coperture delle vasche relative alle seguenti sezioni dell'impianto biologico:

- Vasche di nitrificazione
- Vasche di denitrificazione
- Vasche di sedimentazione circolari

La soluzione che verrà adottata prevede l'impiego di coperture piane in lega di alluminio 5754 H 32 che verranno installate poggiandole sulle strutture in cemento esistenti o ad angolari di alluminio che verranno installati all'interno delle vasche per renderle compatibili con le coperture e chiudere ogni spazio di possibile fuoriuscita dell'aria maleodorante.

I pannelli di copertura, denominati "tegoli", sono realizzati con elementi pressopiegati autoportanti e calpestabili in grado di coprire le luci delle vasche esistenti senza l'ausilio di travi di sostegno. I tegoli avranno forma tipica maschio – femmina per essere gemellati sino a formare una superficie piana e senza sporgenze. La copertura è completata da elementi di fissaggio e raccordo che sono anche deputati a sigillare la copertura oltre che a completare il montaggio dei tegoli.

La resistenza statica dei tegoli è ottenuta grazie alla conformazione dei fianchi volta a realizzare nervature di maggiore o minore altezza (a cui corrisponde anche, rispettivamente, una minore o maggiore distanza tra le nervature) sulla base della luce tra gli appoggi e dei carichi da prevedere in progetto.

Nel dettaglio, per la copertura delle vasche rettangolari di nitrificazione e denitrificazione saranno installati tegoli di lunghezza variabile da 5.100 a 6.800 mm che avranno altezze da 160 a 180 mm. Questa peculiarità permetterà anche di minimizzare i volumi dell'aria da trattare.

La tenuta degli odori verrà garantita da profili di chiusura (carter) pressopiegati in lega di alluminio fissati per mezzo di tasselli in acciaio inossidabile alle strutture murarie esistenti. Per massimizzare il contenimento degli odori verrà posata tra il carter ed il muro in cemento una guarnizione Hypalon o Neoprene che sigillerà perfettamente le vasche.

L'aspirazione dell'aria sarà possibile attraverso bocchelli flangiati in acciaio inossidabile a cui verranno collegate le tubazioni di aspirazione dell'aria da inviare al trattamento da collegare al sistema di captazione e abbattimento già presente presso la piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti della Hydrochemical service srl.

Per consentire l'accesso alle vasche e la manutenzione e/o rimozione dei sistemi di miscelazione presenti, sono state studiate apposite botole apribili in lega di alluminio collocate all'interno delle strutture di copertura in asse con le apparecchiature esistenti.

I pozzetti posti negli angoli delle vasche saranno coperti con lamiere mandorlate in lega di alluminio per il contenimento degli odori presenti nelle zone.

Per quanto riguarda i due sedimentatori circolari, viene adottata la soluzione della copertura piana in lega di alluminio di tipo rotante messa in movimento dal motore del carroponte esistente).

I tegoli di copertura, analoghi a quelli installati sulle altre vasche, saranno supportati da una struttura di sostegno realizzata nelle stesse leghe di alluminio al magnesio e quindi inattaccabile dai vapori sprigionati dalle vasche. La struttura e la copertura saranno supportate da una serie di ruote in acciaio inossidabile opportunamente calcolate per resistere ai carichi di legge previsti nella zona di riferimento.

La tenuta degli odori verrà garantita da carter laterali calandrati e da guarnizioni applicate alla parete esterna della vasca.

La passerella centrale del carroponte esistente verrà messa a tenuta odori con l'installazione di coperture in lamiera mandorlata in lega di alluminio. Tutti i sistemi di fissaggio saranno in acciaio inossidabile Aisi 316.

Anche in questo caso l'aria aspirata verrà collegata al sistema di captazione e abbattimento già presente presso la piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti della Hydrochemical service srl"

Rifiuti Prodotti

Nel seguito vengono individuate le tipologie di rifiuti che vengono prodotte nei processi di trattamento rifiuti della Hydrochemical Service s.r.l.. Si tratta essenzialmente di:

- fanghi disidratati che vengono avviati presso altri impianti di smaltimento debitamente autorizzati al trattamento;
- una frazione oleosa (proveniente dalla sezione di centrifugazione e trattamento di emulsioni) inviata a recupero o a smaltimento presso centri debitamente autorizzati;
- rifiuti non ulteriormente trattabili presso la piattaforma conferiti a centri di recupero/smaltimento autorizzati all'esercizio.

2) Emissioni diffuse

La Hydrochemical Service srl, con l'AIA n. 426 del 27 luglio 2009, è stata autorizzata alle emissioni diffuse provenienti dal bacino di sedimentazione biologica. Questa emissione diffusa E1D cesserà di essere attiva nel momento in cui verranno posate le coperture su tale bacino con convogliamento

delle emissioni al sistema di trattamento già presente in azienda. In allegato alla presente trovasi la scheda E con le modifiche apportate rispetto al passato.

- La Provincia di Taranto, al fine del rilascio del titolo autorizzativo in materia di AIA in ordine alle modifiche impiantistiche proposte, ha chiesto il parere del Comitato Tecnico Provinciale composto da esperti in materia di rifiuti e previsto dalla Legge Regionale n.30/86.

- Il Comitato Tecnico Provinciale di esperti in materia di smaltimento rifiuti, istituito ai sensi della L.R. 30/86, in data 07.02.2019, si esprimeva, in sintesi, così come di seguito riportato: “.....omissis...
La valutazione del CTP si rivolge pertanto a quegli aspetti più prettamente legati all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto quali la bontà del ciclo di trattamento e dei presidi ambientali, nonché la completezza del PMeC. Sebbene la piattaforma (e con essa il ciclo di trattamento) è già stata autorizzata, questo non esime il CTP dall’esprimersi sulla bontà del ciclo di trattamento investigato. Al riguardo, la disamina della documentazione dell’Allegato 1 ha evidenziato come il ciclo di trattamento in oggetto sia privo delle unità di filtrazione e adsorbimento su carbone attivo. Presenti in tutti gli impianti per il trattamento di reflui industriali di questo tipo, garantiscono quel margine di sicurezza che rende sicuro lo scarico dell’impianto nel corpo ricettore.

La combinazione filtrazione (ad esempio, su sabbia) + adsorbimento su carboni attivi assicura un miglior funzionamento dell’impianto sia in fase di esercizio che in quella emergenziale. In fase di esercizio, infatti, si garantiscono valori dei solidi sospesi più bassi se paragonati a quelli di un refluo in uscita dalla sola sedimentazione secondaria. Inoltre, l’adsorbimento su carboni attivi consente la rimozione di quegli eventuali composti in traccia, in genere biorefrattari, non rimossi nel precedente biologico a fanghi attivi o solo parzialmente rimossi nelle sezioni descritte ai paragrafi 1.2.1-1.2.4.

In termini emergenziali, qualora dovessero insorgere disfunzioni nel biologico a fanghi attivi che, a loro volta, si ripercuoterebbero sulla capacità dei sedimentatori secondari di garantire la separazione solido/liquida richiesta (e prevista in progetto), la presenza di una filtrazione assicurerebbe la rimozione dei solidi sospesi evitando inoltre che gli stessi si accumulino nella vasca di stoccaggio finale. La presenza di quest’ultimi nel refluo sollevato alla disinfezione (e poi allo scarico) potrebbe compromettere l’efficacia della disinfezione stessa in quanto gli eventuali solidi “sfuggiti” dal sedimentatore finale fungerebbero da schermo per i microrganismi patogeni presenti nel refluo, rendendo l’azione dell’agente disinfettante (in questo caso, l’acido peracetico) inefficace. Il controlavaggio delle unità di filtrazione consentirebbe successivamente di ristabilire le condizioni ottimali di funzionamento dei filtri, rendendoli di nuovo efficaci.

Pertanto, si rappresenta che l’utilizzo in sequenza di filtrazione su sabbia + adsorbimento su carboni attivi, interposti tra l’unità di sedimentazione finale e la vasca di accumulo per il sollevamento allo scarico ed alla disinfezione, è pratica corrente per il trattamento dei reflui industriali.

In merito alla risistemazione degli spazi interni a seguito di esproprio per pubblica utilità di parte perimetrale dello stabilimento, il CTP ritiene fattibili gli interventi proposti dall’istante ivi inclusa l’installazione di un impianto fisso di centrifugazione al posto di quello mobile esistente.

Un ulteriore aspetto ha riguardato l’adeguamento della piattaforma alle norme della Legge Regionale (L.R.) n. 7 del 22/01/1999 e modificata dalla L.R. n. 23 del 16/04/2015. Al fine di contenere le emissioni odorigene della piattaforma, l’istante consegnava con nota prot. 160/18 del 28/05/2018 il progetto di “adeguamento alle nuove tecnologie disponibili in materia di emissioni in atmosfera mediante installazione di idonee coperture in alluminio sulle vasche di nitrificazione e denitrificazione 1° e 2° stadio dell’impianto biologico”. In particolare, gli interventi di copertura hanno interessato le seguenti unità di trattamento:

- *Bacino di denitrificazione – 1° stadio trattamento biologico;*
- *Bacino di nitrificazione/ossidazione - 1° stadio trattamento biologico;*
- *Bacino di sedimentazione - 1° stadio trattamento biologico;*
- *Bacino di denitrificazione – 2° stadio trattamento biologico;*
- *Bacino di nitrificazione/ossidazione - 2° stadio trattamento biologico;*
- *Bacino di sedimentazione - 2° stadio trattamento biologico.*

Come riportato nella documentazione progettuale (fonte: Progetto coperture; Relazione impianto emissioni, sito web Regione Puglia, con data 29/05/2018), l’istante riferisce che le vasche saranno dotate di copertura a tenuta, mentre il convogliamento degli aeriformi sarà effettuato attraverso la rete di condotti che già viene utilizzata per veicolare gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio.

Il trattamento e la deodorizzazione delle emissioni sarà effettuata tramite l'impianto di trattamento delle emissioni già presente in piattaforma e costituito da due torri di lavaggio, una con soluzione acida, l'altra con soluzione basica e da un filtro adsorbitore a carboni attivi, e da un sistema di aspirazione costituito da due elettroventilatori centrifughi, uno già inglobato in una delle torri di lavaggio, e l'altro esterno. Gli aeriformi trattati saranno convogliati al punto di emissione E1.

Le altre unità che potenzialmente possono produrre composti odorigeni, quali la grigliatura, l'omogenizzazione/equalizzazione, la stabilizzazione aerobica, l'ispessimento/accumulo e la disidratazione sono ubicate all'interno di ambiente confinato.

Con riferimento al PMeC, la nota prot. Hydrochemical n. 279/18 del 22/10/2018 riporta le controdeduzioni dell'istante alle osservazioni di ARPA Puglia della nota prot. 29916 del 09/05/2018. ARPA Puglia condivide in parte le controdeduzioni dell'istante e in molti casi rimanda all'A.C. la decisione nel merito.

Sul punto, pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul PMeC ultima versione (denominato PMCrev.2017), il CTP prende atto dei rilievi di ARPA Puglia in merito alla verifica e validazione del PMeC. Tenuto conto che la stessa è Autorità Competente ai sensi del'art. 29 quater, comma 6, del D.Lgs n.152/2006 per quanto riguarda la validazione del PMeC, il CTP si rimette alle decisioni della stessa ARPA.

PER QUANTO SOPRA RIPORTATO

*Alla luce della documentazione progettuale agli atti, degli elementi istruttori e delle argomentazioni sovraesposte, questo **Comitato Tecnico Provinciale esprime parere favorevole con il rispetto delle seguenti prescrizioni:***

	<i>Prescrizione</i>
	<i>Lo schema di trattamento della linea acque dovrà essere adeguato con l'aggiunta, in sequenza, di una fase di filtrazione (ad esempio, su sabbia) ed una fase di adsorbimento su carboni attivi, atta al trattamento dell'effluente dalla sedimentazione secondaria "finale". Pertanto, le due fasi di trattamento dovranno essere interposte tra l'unità di sedimentazione secondaria "finale" e la vasca di accumulo/sollevamento del refluo trattato;</i>
	<i>Il tratto di condotta tra la vasca di accumulo/sollevamento del refluo trattato e il previsto campionatore automatico sia visibile/ispezionabile;</i>
	<i>Si provveda nel definire idonei protocolli sperimentali di trattamento dei reflui in ingresso all'impianto, standardizzando quelle prove di laboratorio in grado di riprodurre/simulare i processi chimici, fisici e biologici presenti in impianto".</i>

Il sopra riportato verbale del Comitato Tecnico Provinciale veniva notificato alla Regione Puglia in data 22.03.2019 con nota prot.9151.

- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Provinciale e al fine della conclusione dell'iter amministrativo di AIA di competenza della Provincia nell'ambito del procedimento unico in capo alla Regione Puglia, con nota prot.10124 del 02.04.2019 l'Ufficio chiedeva alla proponente Hydrochemical Service Srl il Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente adeguato a quanto già riportato da Arpa Puglia nel corso dell'iter amministrativo, ai sensi dell'art.29 quater comma 6 del D.Lgs n.152/2006.

- L'Azienda, con nota prot. 108/19 del 24.04.2019 (prot. Provinciale 12679 del 26.04.2019) - indirizzata anche ad Arpa Puglia - trasmetteva un Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato ma non completamente in linea con quanto osservato dall'Arpa Puglia nel corso dell'iter amministrativo, tant'è che la Società, con successiva nota prot. 128/19 del 08.05.2019, chiedeva l'indizione di un tavolo tecnico al fine di un confronto per meglio definire le modalità attuative del medesimo piano.

- La Provincia, con nota prot. 15770 del 23.05.2019, convocava il tavolo tecnico in data 5 Giugno 2019. Lo stesso si svolgeva regolarmente in tale data e veniva redatto apposito verbale con il quale:

1. la Società si impegnavo, tra l'altro, a:

- a specificare i microinquinanti nella tab. 8 del PMeC,;
- a definire un diverso punto di campionamento dei rifiuti costituiti da acque reflue industriali CER 190899;

- a definire le coordinate del punto di scarico S3;
 - a modificare l'etichetta di quanto contenuto nei serbatoi da S18 a S21 e S25 presente nella tabella area di stoccaggio e deposito temporaneo rifiuti;
 - ampliare il numero dei parametri da monitorare per quanto riguarda la verifica di conformità del campione omologato (par. 2.2) in virtù del processo di trattamento da effettuare
 - presentare un PMeC aggiornato con correlati elaborati grafici
2. ARPA, per quanto di competenza, acquisito il PmeC aggiornato, si impegnava a fornire una proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale al corpo ricettore dopo aver interessato l'unità preposta della direzione Scientifica di Arpa Puglia.
- Il Gestore, con nota prot. Provinciale n.18327 del 18.06.2019, trasmetteva alla Provincia, ad Arpa ed alla Regione, Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) aggiornato alla luce di quanto emerso nel corso del tavolo tecnico.
 - Con successiva nota prot. 27548 del 26.09.2019 la Provincia sollecitava l'Agenzia Regionale ad esprimersi entro 30 giorni sul Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del combinato disposto dall'art.29-quater, comma 6, del D.Lgs n.152/2006 e art.17 bis della Legge 241/90, al fine di poter concludere il procedimento di AIA di competenza, propedeutico alla definizione del procedimento amministrativo in essere presso la Regione Puglia.
 - L'agenzia, con successiva nota prot.provincia 32220 del 31.10.2019, comunicava l'intenzione di esprimere il parere sul PMeC a valle del controllo ordinario in corso di svolgimento alla data della missiva, al fine di conseguenti ulteriori approfondimenti.
 - L'agenzia, con successiva nota 0080767 del 11/11/2019 (prot. Provincia 33255 del 11/11/2019), trasmetteva il parere sul PMeC richiesto, che così concludeva: *"...omissis.. Pertanto, allo stato delle evidenze tecniche e documentali attualmente disponibili sullo scarico S2 proposto e sulla idoneità della sea-line, non è possibile attestarne idoneità e funzionalità, così come da condizione imposta dall'Autorità competente per la VIA alla Scrivente Agenzia. Analogamente, il PMeC rev. Giugno 2019 ed allegata Tavola PmeC-1 devono essere preliminarmente resi conformi allo stato di fatto constatato nel corso del sopralluogo del 23.10.2019, sia nella parte relativa alla reale presenza dei presidi e dei collegamenti idraulici ivi rappresentati, e sia nella esplicitazione di quanto è stato dichiarato recepito ma non materialmente riportato nel PMeC ultimo fornito (prescrizioni b), d), f), i)). Restano altresì ferme le ulteriori prescrizioni sul PMeC impartite dalla scrivente Agenzia (prescrizioni a), c), e), g), h), j), l)) e respinte dal Gestore, per le quali corre l'obbligo di ribadire che il superamento del parere al momento sfavorevole ne richiede il recepimento secondo le modalità illustrate nella Tabella 1 precedente..."*
 - Il Gestore, con nota prot. Provinciale n. 35928 del 28.11.2019, notificata contestualmente alla Regione Puglia e ad Arpa Puglia, riscontrava la nota prot.80767/2019 dell'Agenzia Regionale descritta al punto precedente, trasmettendo il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato (PmeC REV. Novembre 2019) e gli elaborati tecnico-progettuali (tavola 7ter rev.2, tavola 2 rev.2, tavola 1 rev. 2, documentazione fotografica trattamento acque di seconda pioggia e di dilavamento delle coperture, tavola 8, documentazione illustrativa naso elettronico) anche alla luce delle osservazioni dell'Agenzia Regionale scaturite dal controllo ordinario. Tra l'altro, con gli elaborati progettuali trasmessi, il gestore dettagliava la modalità di gestione delle acque meteoriche di dilavamento (seconda pioggia), le relative modalità di trattamento, recupero, scarico e le modalità di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti.
 - Nel dettaglio, il gestore, nella nota prot. Provinciale 35928 del 28.11.2019, aderiva integralmente a quanto osservato da Arpa relativamente agli aspetti documentali e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), mentre, di contro, non aderiva alla proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) del corpo idrico ricettore Mar Grande nell'intorno del punto di scarico così come formulata dalla medesima Agenzia, con le motivazioni elencate al punto 5 della missiva prot. Provinciale n. 35928/2019. Per completezza, il gestore, ha proposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) del corpo idrico ricettore Mar Grande nell'intorno del punto di scarico contenente il monitoraggio del parametro Torbidità e, in continuo, del parametro Conducibilità.

Esiti istruttori:

Per quanto sopra esposto e sulla scorta degli esiti dell'intero iter istruttorio ed amministrativo:

- visto il parere del Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86 in premesso esplicitato;

- preso atto della documentazione trasmessa da parte del gestore e delle migliori tecniche disponibili implementate (es. ultrafiltrazione ed osmosi inversa);
- considerato che alcuni degli interventi di adeguamento dell'impianto ed esplicitati negli elaborati tecnici consentiranno, tra l'altro, una riduzione in termini di emissioni nell'ambiente (confinamento convogliamento e trattamento ex L.R. 23/2015 con coperture delle vasche, spostamento del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'esterno all'interno dei capannoni, modifica del ciclo di lavorazione con cambiamento da centrifuga mobile esterna al capannone a centrifuga fissa interna al capannone, etc.);
- preso atto della nota prot. Provinciale n.35928/2019 con la quale il gestore ha trasmesso un aggiornamento degli elaborati progettuali e del Piano di Monitoraggio e Controllo afferente la fase di esercizio dell'impianto IPPC aderendo integralmente a quanto evidenziato dall'Arpa Puglia per gli aspetti di AIA sia in ordine alle osservazioni e/o prescrizioni rivenienti dal controllo ordinario effettuato sia in relazione all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PmeC)
- considerato che, di contro, il gestore non aderiva alla proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) del corpo idrico ricettore Mar Grande nell'intorno del punto di scarico così come formulata dalla medesima Agenzia, con le motivazioni elencate al punto 5 della missiva prot. Provinciale n. 35928/2019;
- considerato altresì che nell'ambito del procedimento coordinato di VIA/AIA attivato dal gestore Hydrochemical Service Srl, la Provincia è autorità competente esclusivamente in materia di AIA;
- atteso che la decisione finale in ordine al recepimento delle osservazioni di Arpa Puglia e al conseguente eventuale aggiornamento e/o integrazione al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) del corpo idrico ricettore Mar Grande nell'intorno del punto di scarico, è della Regione Puglia in qualità di autorità competente per la VIA,

si trasmette al Dirigente del Settore la presente relazione dell'Ufficio al fine dell'adozione del provvedimento finale in ordine al riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'Art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs n.152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della Hydrochemical Service Srl con sede legale in Taranto alla via per Statte Km. E stabilimento in Località Punta Rondinella di Taranto (codice IPPC 5.1 e 5.3 All. VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06).

Restano fatti salvi, altresì, eventuali ulteriori autorizzazioni e/o pareri da acquisire, ove previsti da specifica norma di riferimento e non ricompresi nel presente atto. In particolare restano fatte salve le valutazioni e le prescrizioni formulate in sede di provvedimento finale dell'Autorità Competente Regione Puglia in riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) del corpo idrico ricettore Mar Grande nell'intorno del punto di scarico proposto da Arpa Puglia con nota prot. 80767 del 11.11.2019.

Si prende atto, altresì, che la Società Hydrochemical Service Srl ha versato, in favore della Provincia di Taranto, gli oneri istruttori pari ad € 11.975,00, determinati con la previgente normativa (D.M. 24.04.2008 e D.G.R. n.1113/2011) in data 28.05.2014.

L'importo delle garanzie finanziarie per la gestione dell'impianto de quo, viene stabilito, con riferimento alle disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie adottate dalla Provincia di Taranto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, come di seguito riportato:

Importo Totale = € 3.782.200,00

Si precisa che l'importo della predetta garanzia finanziaria deriva dalla somma delle singole voci relative alle diverse operazioni previste (operazioni preliminari di smaltimento e deposito) sia sui rifiuti pericolosi che non pericolosi. L'importo della predetta garanzia potrà essere ridotto ove ricorrano i presupposti di legge (possessione delle certificazioni EMAS o ISO 14001).

Il sottoscritto attesta, altresì, di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e

che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

Da atto altresì che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6/bis della L.241/90

Il Funzionario responsabile del Procedimento
Ing. Aniello Polignano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Visti i pareri degli Enti coinvolti che qui si intendono richiamati ed integralmente trascritti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 *“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali per le aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale”*.

Visto il Regolamento Regionale n. 24 del 3 ottobre 2012 *“Linee guida per l’attuazione della Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 recante Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali per le aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale”*.

Vista la Legge Regionale 3 del 12 febbraio 2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) – Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”*;

Vista la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: *“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;

Vista la D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011 *“Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”*;

Vista la D.G.R. 11 aprile 2017 n. 553 *“L.R. n. 3/2014 - Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale Indirizzi applicativi”*;

Vista la Circolare del MATT n. 0022295 GAB del 27.10.2014 *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento recata dal Titolo III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014”*;

Visto il RR n. 26 del 9 dicembre 2013 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”*;

Viste le conclusioni sulle BAT - Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione;

Visto il D.M. 58 del 6 marzo 2017 e la D.G.R. Puglia n.36 del 12.01.2018 (B.U.R.P. n. n. 23 del 12.2.2018) relativi alle tariffe previste in materia di AIA;

Visto l'art.14, comma 1, della L.R. 11/2001 e smi che così recita: *“Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto...omissis...”*;

Considerato che l'autorità competente sulla Valutazione di Impatto ambientale degli interventi illustrati negli elaborati progettuali è la Regione Puglia;

Considerate le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente provvedimento e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi svolta in Regione Puglia in data 25.03.2019;

Acquisita tutta la documentazione integrativa trasmessa dalla proponente in riscontro alle richieste avanzate dagli Enti intervenuti nel corso del procedimento.

Tanto premesso, ritenuto e rilevato, valutata complessivamente l'intera attività svolta e tutto il compendio istruttorio acquisito,

DETERMINA

- 1) di rilasciare in favore della Hydrochemical Service- C.F. e P.IVA 00962910733 - il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'Art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs n.152/2006, per l'impianto rientrante nella categoria IPPC con codice **5.1 e 5.3** (All. VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06);
- 2) di esprimere, contestualmente, nulla nulla osta a che il provvedimento Valutazione di Impatto Ambientale regionale faccia luogo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 3) di precisare che il Documento tecnico - allegato n.1 al presente atto - è parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4) di stabilire che il Piano di Monitoraggio e Controllo rev. Nov.2019 - allegato 2 al presente atto - è parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 5) di stabilire, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione ISO:14001 e di 10 anni nel caso in cui decada la stessa certificazione senza che si provveda al rinnovo.
- 6) di stabilire che il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione; qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 16 anni dalla data di efficacia del presente atto. Fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.
- 7) Di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - a) il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e negli Allegati 1: "Documento tecnico" e 2 "Piano di Monitoraggio e controllo" e relativi elaborati grafici;
 - b) il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D. Lgs.152/06 e s.m.i.) all'autorità competente. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. La medesima autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
 - c) ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs.152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - d) il gestore dovrà informare comunque l'Autorità competente di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai

sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

- 8) Di precisare che con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale si devono intendere integralmente sostituiti dal presente provvedimento la Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 426 del 27/07/2009, prorogata con ulteriore Determina Dirigenziale della Regione Puglia n.21/2014 e ulteriormente prorogata con atto della Provincia di Taranto n. 31081 del 17/06/2015.
- 9) Di precisare che il presente atto, sostituisce le autorizzazioni settoriali così come previsto all'allegato IX alla parte II° del D.Lgs n.152/2006. In particolare la presente AIA sostituisce:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (parte V del D.Lgs n.152/2006).
 - b) Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza e R.R. 26/2013) ed in particolare dei seguenti scarichi con le relativi coordinate geografiche:
 - Scarico di acque reflue industriali in acque superficiali costituite da Mar Grande tramite sea-line (scarico S2) - coordinate punto di scarico (WGS84 GD) Long: 17,1894 - Lat: 40,475;
 - Scarico di acque meteoriche di dilavamento (cd. seconda pioggia), sul suolo mediante rete di subirrigazione - coordinate punto di scarico (WGS84 GD) Long: 17,185987 - Lat: 40,480245.
 - c) Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210).
- 10) di stabilire che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati negli allegati 1 "documento tecnico" e dell'Allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo". In particolare, per quanto attiene al Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Puglia n.672/2016, si evidenzia che le modifiche allo stesso, anche significative, potranno essere concordate con un semplice carteggio tra Arpa e il Gestore, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del titolo autorizzativo.
- 11) di stabilire che il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.
- 12) di stabilire che il Gestore deve registrare e comunicare all'Autorità di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.
- 13) In caso di malfunzionamenti, il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Autorità di Controllo, secondo le modalità stabilite nel PMC.
- 14) Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione di eventi che possono determinare effetti significativi sull'ambiente, individuati anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.
- 15) Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo e all'ARPA Puglia, secondo le modalità stabilite nel PMC.
- 16) In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'ARPA Puglia. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente.
- 17) In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto il Gestore, un anno prima, deve predisporre e presentare all'Autorità Competente il piano di dismissione con il

cronoprogramma della relativa attuazione. Il progetto deve essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Il progetto deve contenere anche un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- 18) di stabilire che prima della messa in esercizio dello scarico il gestore dovrà:
 - a) verificare la tenuta idraulica della sea-line e dotare la condotta di scarico di un diffusore finale di lunghezza pari a 21 m con n.7 ugelli orizzontali di diametro non superiore a 60 mm;
 - b) provvedere a modificare i collegamenti idraulici così come previsti in tavola 7-ter al fine di utilizzare la vasca S27 esclusivamente come deposito temporaneo in caso di malfunzionamento dell'impianto;
 - c) adeguare l'impianto depurativo con l'inserimento di un'unità di filtrazione a sabbia e a carboni attivi da installare a valle della disinfezione, così come prescritto dal Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86;
 - d) dovrà realizzare un sistema di dispersione delle acque meteoriche di dilavamento trattate (sub-irrigazione scarico S3) adeguatamente dimensionato;
 - e) dovrà installare un contatore volumetrico per la contabilizzazione delle acque di prima pioggia avviate al trattamento nella piattaforma di trattamento, istituendo un apposito registro.
- 19) di precisare che, prima dell'avvio effettivo delle modifiche di cui al progetto presentato, il gestore dovrà adeguare le garanzie finanziarie giuste disposizioni temporanee adottate dalla Provincia di Taranto con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, per un importo pari ad €. 3.782.200,00. L'importo della predetta garanzia potrà essere ridotto ove ricorrano i presupposti di legge (possesso delle certificazioni EMAS o ISO 14001). Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate secondo una delle modalità stabilite dall'art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e per una durata non inferiore all'autorizzazione rilasciata maggiorata di anni due. Si precisa, inoltre, che eventuali atti/polizze/fideiussioni/appendici, devono essere depositati in originale e corredati da apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti non solo l'identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie per conto del garante, ma anche l'esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fideiussioni di che trattasi. Comunque, le chieste garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si rammenta, altresì, che è vietato l'esercizio delle attività in mancanza della presentazione di idonee garanzie finanziarie;
- 20) di stabilire che la ditta dovrà comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi vigenti;
- 21) di stabilire che sono fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, e di altri enti e/o organi competenti, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. In particolare restano fatte salve le valutazioni finali della Regione Puglia, in qualità di autorità competente, nell'ambito del provvedimento unico di Valutazione di Impatto ambientale comprendente gli ulteriori titoli abilitativi ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.R. 11/2001 e s.m.i, con le relative condizioni e prescrizioni;
- 22) di demandare, in particolare, alla Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente VIA, le prescrizioni finali in ordine al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) del corpo idrico ricettore Mar Grande nell'intorno del punto di scarico così come proposto da Arpa Puglia con la nota 0080767 del 11/11/2019;
- 23) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 24) di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6/bis della L.241/90, per il responsabile del procedimento e per chi adotta il provvedimento;
- 25) di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.174/bis comma 1 del D.Lgs n.267/00, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

- 26) di notificare il presente atto alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Autorizzazioni Ambientali - per gli aspetti di competenza in ordine al procedimento unico di VIA/AIA, nonché per conoscenza al gestore dell'impianto IPPC Hydrochemical Service Srl;
- 27) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- 28) di rendere noto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 04/02/2020

Il Dirigente
MARINOTTI RAFFAELE